

Ricorso alla Corte Europea di Giustizia

Informativa al Ricorrente

Termine ultimo di adesione il **30 aprile 2018**

La presente informativa è indirizzata a tutti coloro che hanno fatto ricorso con lo Studio Legale Chessa, di recente costituitosi nello “**Studio Legale Associato C.B.C.- Chessa.Barbini.Chessa**” al fine di dare notizia ai propri assistiti della disponibilità professionale di promuovere anche il ricorso innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro lo Stato Italiano, per l’assunta violazione dell’art. 6 comma 1° della Convenzione EDU e dell’art.1° del primo Protocollo allegato alla stessa.

La vicenda è nota ma val la pena riassumerla brevemente .- Con la sentenza della Corte Costituzionale nr. 70/2015, il Giudice delle Leggi ha dichiarato l’incostituzionalità del blocco delle rivalutazioni pensionistiche stabilito dalla “Legge Fornero”, ripristinando il diritto dei pensionati a vedersi applicata sulla propria pensione la rivalutazione stabilita dall’art. 34 co.1° della L.438/1998.

Il Legislatore, in esecuzione della sentenza di incostituzionalità nr. 70/2015, ha subito emanato il Decreto Poletti (DLgs.65/2015) poi convertito in Legge 109/2015, con il quale si è riconosciuto in via retroattiva, fatte salve le prime tre fasce pensionistiche sino a limite lordo di €. 1.445,00 delle modeste percentuali di incremento per la quarta, quinta e sesta fascia sino al lordo di 2.810,10 nulla accordando ai pensionati che rientravano nella fascia superiore alla sesta.

I giudizi sospesi in attesa della sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale, sono stati riassunti in pendenza del D.L.Poletti, richiedendosi un secondo vaglio di costituzionalità che veniva ritenuto non manifestamente infondato da alcuni giudici di merito (Tib.Lav. Palermo e C.C. Bologna). Sulla scorta di tali esiti iniziali, venivano promossi in tutta Italia ricorsi contro l’INPS, nel corso dei quali i Giudici di merito hanno sollevato innanzi alla Corte sotto diversi profili ben altre tredici questioni di legittimità costituzionale. Riuniti i quindici giudizi in un unico procedimento, la Corte Costituzionale ha trattato la questione nella pubblica udienza del 24 ottobre 2017, respingendo tutte le questioni sottoposte al suo giudizio con sentenza nr. 250/2017 pubblicata sulla G.U. del 1.12.2017 con la quale ha dichiarato costituzionale il D.L. 65/2015 e la sua legge di conversione 109/2015.

Con la sentenza 250/2017 della Corte Costituzionale, si è sostanzialmente realizzato l’esaurimento delle vie giudiziarie interne, richiesto dall’art. 35 della Convenzione CEDU, in quanto la declaratoria di incostituzionalità del D.L. 65/2015-L.109/2015 che condizionava il successo dei giudizi innanzi alla magistratura ordinaria, è stata respinta e l’INPS può vantare, nei giudizi di merito, la corretta applicazione della disciplina in materia ormai definitivamente dichiarata conforme a costituzione.

A questo punto le possibilità che si prospettano ai ricorrenti sono due.

A) **Una prima** è quella di abbandonare ogni contenzioso e subire la limitazione o privazione della perequazione della pensione sino al 31.12.2017, accontentandosi della rivalutazione il cui indice provvisorio è stato indicato dall'INPS nella percentuale del 1,1% con incrementi a decorrere dal 1.1.2018 (Cioè già applicati) secondo le percentuali già fissate dalla Legge 28.12.2015 n°208 che prevede la seguente progressione delle rivalutazioni :-

<u>1°)</u> La fascia sino a Tre volte	il 100%	pari al 1,1% ,
<u>2°)</u> La fascia da 3 a 4 Volte	il 95%	pari al 1,045%
<u>3°)</u> La fascia da 4 a 5 volte	il 75%	pari al 0,825%
<u>4°)</u> La fascia da 5 a 6 volte	il 50%	pari al 0,550%
<u>5°)</u> La fascia oltre 6 volte	il 45%	pari al 0,495%

Con la conseguenza che non verranno mai più recuperate le somme della rivalutazione negata e con “*l'effetto trascinamento*” costituito dal fatto che la rivalutazione negata non costituirà base di calcolo per le rivalutazioni future.

B) **Una seconda**, è quella di prendere atto della situazione sopra descritta, **che rimarrà immutabile e non potrà più essere modificata**, ma di ricorrere alla Corte di Giustizia Europea per cercare di vedersi riconosciuto il diritto al recupero delle somme non corrisposte con l'applicazione del D.L. 65/2015 ed al risarcimento del danno “per equa riparazione”(ex art. 41 CEDU) ove venisse dichiarata la violazione dell'Art.6 co.1° della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e/o dell'art. 1° co. 1° del protocollo alla stessa allegato.-

Il Ricorso Alla Corte Europea (CEDU)

Le persone che intendono fare il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo debbono sapere:-

1°) Che i **termini per presentare il ricorso scadono perentoriamente il 31 Maggio 2018**, cioè deve essere presentato entro 6 mesi dalla pubblicazione sulla G.U. della Sentenza 250/17 avvenuta il 1.12.2017. Per la Corte Europea vale come data di presentazione il Timbro postale di partenza della raccomandata internazionale.

2°) Come sopra detto, il ricorso alla CEDU non è finalizzato ad esaminare le contestazioni alla Sentenza 250/2017 della Corte Costituzionale o il rigetto del ricorso da parte della giurisdizione ordinaria (Giudice del Lavoro e Corte Conti) o i profili di legittimità del D.L.65/2015/109-2015; **esso è destinato esclusivamente a contestare la violazione della Convenzione Europea dei**

diritti dell'uomo avendo il Legislatore Italiano, con legge retroattiva, predeterminato nel corso delle cause la loro definizione in senso negativo ed avendo in tal modo interferito sulla proprietà dei cittadini riducendo l'importo di una prestazione. Violazioni che lo Stato Italiano si ipotizza avrebbe consumato contravvenendo all'applicazione dei citati art. 6 co. 1° della Convenzione ed all'art. 1° comma 1° del suo protocollo allegato.

3°) Che il ricorso deve essere individuale (Non sono permessi ricorsi collettivi), deve essere inviato alla Cancelleria della Corte con tutti gli allegati per posta con raccomandata r.r. internazionale; che deve essere redatto obbligatoriamente su un **Formulario di ricorso** munito di codice a barre (Che permettendo la riproduzione digitale dell'intero contenuto del ricorso, lo rende personale, unico ed insostituibile, quale atto giudiziario introduttivo del giudizio europeo contro lo Stato Italiano) e dovrà essere sottoscritto dal ricorrente oltre che dall'avv.to Chessa. **Quindi, dati tempi ridotti, le presenti informazioni ed istruzioni dovranno essere seguite con particolare scrupolo, diligenza ed attenzione**

4°) Che le richieste economiche avanzate dal ricorrente con il ricorso, saranno diverse a seconda della fascia pensionistica di appartenenza del ricorrente, e verranno formulate all'interno del ricorso, facendo riferimento agli arretrati non percepiti a seguito dell'applicazione del D.L. Poletti e la richiesta per equa riparazione del danno subito sarà pari all'importo non percepito. Pubblichiamo, qui di seguito, una Tabella di massima dove sono riportati i vari dati numerici e all'ultima colonna viene riportata la somma complessiva che verrà richiesta

Fasce	Fascia Pensionistica	Arretrati Non Percepiti con il Decreto 65/2015	Risarcimento Danni da chiedere alla CEDU	Totale Richiesta alla CEDU
I Fascia	Le pensioni sino all'importo lordo di €. 1.450,00 hanno ricevuto la regolare rivalutazione senza subire blocco alcuno. Per cui i titolari non hanno alcuna rivendicazione da fare			
II Fascia	Da 1450	€. 3.829,54	€. 3.829,54	€. 7.659,08
	A 1950	€. 5.522,92	€. 5.522,92	€. 11.045,84
III Fascia	Da 2.000	€. 5.846,75	€. 5.846,75	€. 11.693,35
	A 2.500	€. 7.532,85	€. 7.532,85	€. 15.065,70
IV Fascia	Da 2.550	€. 7.650,11	€. 7.650,11	€. 15.300,22
	A 3.000	€. 9.199,71	€. 9.199,71	€. 18.399,42
Oltre la III Fascia	Sino ad €. 3.500,00	€. 10.454,99	€. 10.454,99	€. 20.909,98
	Sino ad €. 4.000,00	€. 11.710,92	€. 11.710,92	€. 23.421,84
	Sino ad €. 4.500,00	€. 12.966,20	€. 12.966,20	€. 25.934,40
	Sino ad €. 5.000,00	€. 14.221,61	€. 14.221,61	€. 28.443,22
	Sino ad €. 5.500,00	€. 15.476,89	€. 15.476,89	€. 30.953,78
	Sino ad €. 6.000,00	€. 16.732,82	€. 16.732,82	€. 33.465,64

5°) Che per promuovere e patrocinare il giudizio innanzi alla CEDU di Strasburgo è necessario corrispondere un acconto-rimborso spese pari ad **euro € 145,83** (così imputato :- quanto ad €.100,00 acconto fondo spese generali, quanto ad €.4,00 Cassa Avv.; quanto ad €. €.22,88 IVA e quanto ad €. 18,95 per spese postali Racc. Intern. Spediz. Ricorso) che dovrà essere corrisposto in via anticipata allo Studio Legale Associato "C.B.C-Chessa-Barbini-Chessa" a mezzo bonifico da rimettere alle Banca Monte Paschi Siena, coordinate **IBAN: IT04Z 01030**

14100 00000 4465945 - somma della quale verrà rilasciata per posta o via mail regolare fattura, il tutto come specificato nel conferimento di mandato professionale, di cui, si ripete, dovranno essere osservate scrupolosamente le istruzioni.-

6°) Che, una volta sottoscritta:

1°) sottoscritta la presente informativa;

2°) sottoscritto il Mandato Professionale con anagrafica

3°) Effettuato il pagamento anticipato di quanto al capo che precede;

ed inviato il tutto (compresa ricevuta del pagamento) **via mail allo Studio Legale CBC; non appena ricevuto il tutto** l'Avv.to Chessa provvederà rapidamente a redigere **il Formulario del Ricorso alla CEDU**, e quindi, previa eventuali accordi telefonici lo recapiterà Via Mail al ricorrente perché provveda a stamparlo (**Con stampante rigorosamente a Toner e NON a getto di inchiostro**) firmarlo negli appositi riquadri (Pag.3 al nr. 33 e pag. 13 riquadro nr. 71) e quindi rispedirlo immediatamente **entro il 30 aprile 2018** con posta prioritaria allo Studio legale Associato CBC-Chessa.Barbini.Chessa Via Michelangelo nc. 26- 52100 Arezzo, il quale provvederà a collazionarlo dei vari allegati e quindi ad inviarlo alla Cancelleria della CEDU per il deposito tempestivo.-

Dichiaro dei aver preso atto e condividere il contenuto dell'informativa.

Arezzo,.....Li.....

Firma
